

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "FAMIGLIA SCUOLA SOCIETA" DI CASTEL MAGGIORE

Titolo I – Principi e costituzione

art.1 Principi e costituzione

Per la comune convinzione

che alla base dell'impegno educativo debbano sempre essere posti:

- il pieno riconoscimento della dignità e dei diritti della persona umana;
- la promozione dei valori della convivenza sociale , la solidarietà la responsabilità il lavoro;
- la tensione alla testimonianza cristiana;

per la comune convinzione

Che la formazione globale dell'uomo debba essere realizzata non solo nella famiglia , primaria comunità educativa, ma anche nella scuola e nelle istituzioni della società civile;

per la comune convinzione

Che l'educazione per tutti gli uomini è un processo di ricerca, di dialogo e di confronto;

è costituita nell'ambito del Comune di Castel Maggiore l' Associazione "FAMIGLIA SCUOLA SOCIETA" che riunisce genitori, docenti, giovani e quanti altri, operanti nel campo dell'educazione ne condividano i principi e si impegnino a perseguirne le finalità.

L'Associazione non ha fini di lucro e nel rispetto della Costituzione italiana non è espressione di ideologie, né aderisce a partiti politici.

Titolo II – Finalità e metodi

art.2 Finalità e metodi

Finalità dell'Associazione sono:

- la conoscenza e la divulgazione, fra i componenti dell'Associazione, dei temi inerenti l'educazione, la cultura e la convivenza sociale, per favorirne una sempre più approfondita realizzazione personale e una sempre più consapevole partecipazione alla vita collettiva;
- la realizzazione della ampia collaborazione fra le famiglie e le istituzioni scolastiche, promuovendo partecipazione agli organi collegiali;

- il contributo, attraverso il dialogo e il confronto, alla realizzazione di un effettivo pluralismo delle idee e delle istituzioni culturali sul territorio.

Le modalità operative dell'Associazione dovranno essere improntate all'impegno comune ed attivo di tutti i Soci nella gestione dell'Associazione, nonché alla loro massima partecipazione alle attività.

Titolo III – I Soci dell'Associazione

art.3 I Soci dell'Associazione

Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione:

- a) persone residenti nel territorio di Castel Maggiore e genitori i cui figli siano iscritti a scuole con sede in Castel Maggiore;
- b) docenti in scuole di ogni ordine e grado, purchè operanti nel territorio di Castel Maggiore, o ivi residenti;
- c) giovani di età superiore ai 15 anni residenti a Castel Maggiore e studenti iscritti agli Istituti Superiori di Castel Maggiore;
- d) operatori nel campo dell'educazione, purchè operanti nel territorio di Castel Maggiore o ivi residenti.

L'ammissione socio comporta:

- la sottoscrizione dei principi di cui art. 1;
- la collaborazione attiva al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- l'osservanza rigorosa dello Statuto.

L'ammissione a Socio viene deliberata per ciascuna richiesta del consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale. La quota sociale è intrasmissibile. Il Socio che lascia l'Associazione per qualunque motivo, non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata nè a una parte del patrimonio sociale.

Oltre che per rinuncia la qualifica di Associato viene a cessare:

- su delibera del Consiglio direttivo a seguito di comportamento da parte dell'Associato che abbia arrecato danno agli interessi morali e/o materiali dell'Associazione o comunque tale da porre l'Associato in condizione di incompatibilità con l'Associazione medesima; l'Associato in condizione di incompatibilità con l'Associazione medesima; l'Associato ha facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri.
- qualora l'Associato perda i requisiti di cui al presente articolo.

Titolo IV – Gli organi dell'Associazione

art.4 Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Provibiri.

art.5 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, se conformi alle leggi vigenti e allo Statuto, obbligano tutti i soci.

art.6 Le funzioni dell'Assemblea

Sono funzioni dell'Assemblea dei Soci:

- a) deliberare il piano di attività dell'Associazione, proposto dal consiglio Direttivo, stabilendo le modalità generali di attuazione e valutandone l'impegno finanziario;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) approvare la relazione del Presidente, il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo predisposti dal consiglio direttivo;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Provibiri;
- e) deliberare l'eventuale adesione e partecipazione dell'Associazione ad organismi di maggiore ampiezza settoriale e territoriale, che perseguano le medesime finalità;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, avanzate da almeno un quarto dei soci o dal Consiglio Direttivo, ad eccezione dell'art. 1 che non può essere modificato;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità e nominando uno o più liquidatori.

art.7 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, od ogni qualvolta almeno un decimo degli Associati ne faccia richiesta specifica al Presidente.

Gli argomenti in discussione dall'Assemblea verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato può proporre con lettera semplice la discussione di qualunque tema, o richiedere una deliberazione su qualunque iniziativa, purchè, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, siano strettamente attinenti alle finalità dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta con lettera semplice da inviarsi a tutti gli Associati almeno otto giorni prima della data stabilita.

Sarà compito del Presidente dell'Associazione promuovere tutte le ulteriori iniziative che eventualmente fossero necessarie per garantire il più rigoroso rispetto del principio della partecipazione attiva degli Associati.

La partecipazione all'Assemblea è l'unica manifestazione associativa riservata unicamente ai soci.

Ciascun Associato può essere portatore di una sola delega, con l'eccezione delle deliberazioni concernenti l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, per le quali non è ammesso l'istituto delle delega.

Il socio non può delegare più di due volte consecutivamente.

art.8 Deliberazione dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide purchè assunte a maggioranza dei presenti o rappresentati. L'Assemblea è validamente costituita in 1° convocazione quando è presente almeno la metà dei Soci più uno, in 2° convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per deliberare le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno un terzo degli Associati, e il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni concernenti incarichi o funzioni da attribuire a persone fisiche saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Di ciascuna assemblea verrà redatto a cura del Presidente o del Segretario, un verbale che, approvato, resterà agli atti dell'Associazione. I Soci saranno informati delle decisioni dell'Assemblea, compresi i bilanci, tramite lettera o notiziario dell'Associazione.

Il funzionamento corretto, democratico e partecipato dell'Assemblea è responsabilità del Presidente dell'Associazione.

art.9 Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è formato da cinque a nove membri, a discrezione dell'Assemblea dei soci. Hanno diritto a partecipare alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante, iscritto all'Associazione, per ciascuno dei gruppi degli eletti nelle liste di "Famiglia Scuola Società" negli Organi Collegiali scolastici, un rappresentante dei docenti e/o dei giovani e/o degli operatori in campo educativo, associati, di cui all'art3 lettere b) c) d), qualora non fossero rappresentati da un membro del Consiglio direttivo stesso.

art.10 Elezioni del Consiglio Direttivo

Tutti i soci sono eleggibili per il Consiglio Direttivo purchè ne dichiarino la disponibilità.

L'elezione del consiglio direttivo sarà effettuata nell'Assemblea Generale convocata per il rinnovo delle cariche sociali, esprimendo all'interno di una lista tante preferenze quante verranno di volta in volta deliberate dall'Assemblea medesima in relazione al numero delle persone da eleggere.

La lista sarà compilata a cura del Consiglio direttivo uscente e del Presidente, e comprenderà tutti i Soci dichiaratisi disponibili con comunicazione scritta almeno 48 ore prima dell'Assemblea, integrata eventualmente dai Soci che si dichiarassero disponibili nel corso dell'Assemblea stessa.

Qualora un componente sia consecutivamente assente non giustificato per quattro riunioni del Consiglio, sarà automaticamente dichiarato decaduto dalle sue funzioni e sostituito con il primo dei non eletti.

Qualora un componente sia dimissionario, o non possieda più nessuno dei requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto, verrà sostituito con il primo dei non eletti.

art.11 Le funzioni del Consiglio Direttivo

Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

- a) predisporre e dare esecuzione alle attività dell'Associazione secondo il piano approvato dall'Assemblea;
- b) eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il Tesoriere; ammettere i nuovi Soci e deliberare eventuali espulsioni come previsto nel art. 3

- c) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale ed alle decisioni del Collegio dei Probiviri;
- d) predisporre in relazione sulle attività svolte, redatte dal Presidente;
- e) determinare le quote di adesione all'associazione e tutte le altre forme di possibile sostegno finanziario dell'Associazione;
- f) predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo, redatti dal tesoriere;
- g) trasmettere al Collegio dei Probiviri tutta la documentazione necessaria al suo operato;
- h) predisporre le liste per le elezioni scolastiche;
- i) deliberare in ordine alla convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea ed in ordine ai temi da porre in discussione e/o in deliberazione;
- j) nominare eventuali gruppi di studio o di lavoro, scegliendo a coordinarli un componente del Consiglio stesso;
- k) nominare i rappresentanti di cui all'art. 9;
- l) collaborare con il Vicepresidente alla reggenza dell'Associazione, qualora il Presidente sia impedito ad esprimere delega;
- m) adempiere a tutte le altre funzioni necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano espressamente riservate dalle norme statutarie all'Assemblea dei Soci, al Presidente o al collegio dei Probiviri.

Al fine di meglio garantire quanto espresso all'ultimo comma dell'art. 2, ciascun membro del Consiglio sarà responsabile dell'esecuzione di una parte del programma di attività, sulla base delle proposte del Presidente e delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

art.12 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è convocato mediamente una volta al mese, a cura del Presidente, con una comunicazione anche telefonica, ed inoltre ad ogni richiesta avanzata da almeno un terzo dei membri, o dal collegio dei Probiviri.

Gli argomenti in discussione del Consiglio vengono stabiliti di norma dal Presidente, a cui spetta garantire il più rigoroso rispetto del principio di partecipazione attiva agli eletti.

Non è ammesso all'interno del Consiglio Direttivo l'istituto della delega.

art.13 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se espresse a maggioranza semplice, purchè alla presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni inerenti incarichi o funzioni da attribuire a persone fisiche saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, sarà redatto un verbale che, approvato, resterà agli atti dell'Associazione.

Il funzionamento corretto, democratico e partecipato del Consiglio Direttivo è responsabilità del Presidente dell'Associazione.

art.14 Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Predisporre gli argomenti in discussione del Consiglio Direttivo lo convoca e lo presiede.

Sottoscrive gli argomenti in discussione dell'Assemblea, predisposti dal Consiglio Direttivo, lo convoca e lo presiede.

Coordina tutte le attività dell'Associazione in collaborazione con tutti i membri del Consiglio Direttivo.

E' garante presso tutti i Soci dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli organi sociali, in collaborazione con il Collegio dei Probiviri.

In caso di sua assenza o impedimento temporanei, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

L'incarico di Presidente è incompatibile con incarichi di Presidente negli Organi Collegiali della Scuola, e con cariche elettive delle istituzioni politiche.

art. 15 Il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale, scegliendoli all'interno di una lista di candidati nella quale possono essere iscritti tutti gli Associati, con voto limitato a tre preferenze.

Si intende che l'Assemblea dei soci nomina nell'Associato che ottiene il maggiore numero di preferenze il Coordinatore del Collegio, nei primi tre i membri effettivi, nel quarto e quinto i membri supplenti.

Il Collegio giudicherà con la presenza di almeno tre componenti (fra effettivi e supplenti) come amichevole compositore, inappellabilmente e senza formalità di rito.

Il Collegio è investito della più ampia facoltà di giudizio, sia per la procedura che per il merito.

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla interpretazione ed alla applicazione del presente Statuto, nonché alla reale impegnativa osservanza da parte dei Soci, si intendono sottratte al giudizio dell'Autorità Giudiziaria e rimandate al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri può essere attivato su richiesta da parte di qualsiasi socio.

Titolo V – Finanziamento

art.16 Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali
- b) da eventuali contribuzioni, sovvenzioni, erogazioni e donazioni.

art.16bis

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

art.16ter

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe .

art.17 L'amministrazione

L'amministrazione è tenuta dal Tesoriere, il quale ne rende conto con relazione al Consiglio Direttivo, e per l'approvazione all'Assemblea.

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione coincide con l'anno solare.

art.18

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.